Ministero della Transizione Ecologica direzione generale per la crescita sostenibile

E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

DIVISIONE IV – QUALITA' DELLO SVILUPPO

Synthomer S.r.l. Filago (BG) synthomer@legalmail.it

E, p.c., Alla Commissione AIA-IPPC cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segreteria.dica@mailbox.governo.it
Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOC. SYNTHOMER S.R.L. DI FILAGO (BG) – PROCEDIMENTO ID 483/11582.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 23/09/2021 prot. n. CIPPC/1877.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto DVA-DEC-2017-289 del 24 ottobre 2017.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s.

ID Utente: 374

ID Documento: CreSS_04-374_2021-0452

Data stesura: 12/10/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7.5g di CO_2

Ministero della Transizione Ecologica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero della Transizione Ecologica DG CreSS - Div. 4 cress@pec.minambiente.it

All'ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica dell'AIA rilasciata alla Società Synthomer S.r.l. per lo stabilimento di Filago (BG) - Procedimento ID 483/11582.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.Prof. Armando Brath

Areenlo Beth

ALL. PIC



PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO SYNTHOMER S.r.l FILAGO (BG)

MODIFICA NON SOSTANZIALE

ID 483 -11582

GESTORE	SYNTHOMER S.R.L.	
LOCALITÀ	FILAGO (BG)	
GRUPPO ISTRUTTORE	 Dott. Mauro Rotatori – Referente GI Dott. Antonio Fardelli Avv. David Roettgen Ing. Annamaria Ribaudo – Regione Lombardia Ing. Andrea Castelli- Provincia di Bergamo Sig. Pierangelo Pasquini - Comune di Filago 	



INDICE

1. D	DEFINIZIONI	
	NTRODUZIONE	
2.1	Atti presupposti	7
2.2	Atti normativi	8
2.3	Atti ed attività istruttorie	10
2.4	Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio della prima AIA	10
3. I I	DENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	11
4. D	DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA PRESENTATA DAL GESTORE	11
4.1	Premessa	12
4.2	y	
4.3	Aspetti ambientali	15
4.4	I	
4.5	Cronoprogramma	16
5. C	OSSERVAZIONI E CRITICITA' RILEVATE	
6. C	OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO	16
7. CO	NCLUSIONI	16



1. **DEFINIZIONI**

Autorità competente (AC)	Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-decies del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lombardia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Gestore	Synthomer istallazione IPPC sita nel Comune di Filago (Bg), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	



SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).



SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater

Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i quali sono depositati i documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS) e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico.

Valori Limite di Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).



2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto	Il Decreto di AIA DVA D.M. n°289 del 24/10/2017;				
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC				
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale				
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007				
considerata	la nota DVA prot. U0026465 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto "Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA" in cui la DVA riscontra la compatibilità delle richieste della Commissione IPPC (Rif. nota CIPPC prot. U0001345 del 16 novembre 2018) con il testo dell'Accordo di cui alla DG n. 2022 del 17 marzo 2017				
vista	la disposizione ISPRA N. 1203/DG del 11/03/2019 avente ad oggetto "la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione per le modalità di organizzazione, di pianificazione e di conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale, ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione istruttoria IPPC"				
visto	l'Ordine di Servizio ISPRA N.165 del 20/05/2013 con oggetto "Pareri tecnici ISPRA"				
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. m_amte.CIPPC.Registro Ufficiale.U.0001329 del 23-06-2021, che assegna l'istruttoria per id 483/11582 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Mauro Rotatori (Referente) – Dott. Antonio Fardelli (Componente) – Avv. David A. Roettgen (Componente)				
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: — Ing. Annamaria Ribaudo esperto della Regione Lombardia; — Ing. Andrea Castelli esperto dlla Provincia di Bergamo; — Dott. Pierangelo Pasquini esperto del Comune di Filago				



${\bf COMMISSIONE~ISTRUTTORIA~IPPC}$

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del
	supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori
	dell'ISPRA:
	- Dott. Luca Funari
	– Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata
	delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali

2.2 Atti normativi

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Pubblicato nella G.U. 14
i	Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: - devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; - è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti."
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "Fatto salvo



SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

visto	l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso" l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in
	condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
	termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. "
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale"
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."
visto	l'articolo 29- <i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale
visto	l'articolo 29- <i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.



esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.				
	rappresenta recepimento integrale, e precisamente:				
	• Production of Polymers, PP Bref (08.2007)				
	• Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations ROM (07.2018)				

2.3 Atti ed attività istruttorie

Preso atto	della nota di avvio del procedimento istruttorio della CreSS MiTE, prot. MATTM/61806;					
esaminati	i contenuti relativi alla nota con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA consistente nell'installazione di un nuovo bruciatore a metano a servizio del sistema di abbattimento installato sul punto di emissione E127, giusta istanza del 26/05/2021, e acquisita al prot. MATTM/56571.e i relativi allegati;					
esaminato	il Decreto di AIA vigente, rilasciata con decreto DVA-DEC-2017-289 del 24 ottobre 2017;					
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.					
vista	La relazione istruttoria di ISPRA prot. 2021/44674 del 23/08/2021 acquisita MATTM 90912 del 24/08/2021.					
vista	La email di trasmissione del 06/09/2021 al GI della bozza del PIC CIPPC/1805 del 13/09/2021 per la sua condivisione.					

2.4 Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio della prima AIA

 ${\bf Tabella~1.~~Riepilogo~dei~procedimenti~istruttori~conclusi~dal~MATTM}$

ID Procedimento	Г	Atto autorizzativo	
483	Prima AIA per impianto esistente	-	D.M. 289 del 24/10/2017
483/1036	Relazione di riferimento	-	DVA - 2016 - 30823
483/1164	Riesame parziale di AIA	Nuova parte di impianto	DVA-2018-11403
483/1215	Riesame parziale di AIA	Riesame Piano adeguamento bacini di contenimento dei serbatoi 6 e 9 di cui art. 1.3 del	



				decreto di AIA	
483/10470	Riesame AIA	parziale	di	Adeguamento alle BAT CWW	-

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Ragione sociale	SYNTHOMER S.r.L			
Indirizzo sede operativa	Via delle industrie 9 24040 FILAGO (BG)			
Sede Legale	Via delle industrie 9 24040 FILAGO (BG)			
	Recapiti telefonici 035.990330			
	synthomer@legalmail.it			
Rappresentante Legale	Stefano Locatelli			
	Via delle industrie 9 24040 FILAGO (BG)			
	Recapiti telefonici 3287345240			
	e-mail stefano <u>.locatelli@synthomer.com</u>			
Tipo installazione	Chimico, esistente			
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 4.1 Prodotti chimici organici di base			
	Classificazione NACE: Lavorazione di prodotti chimici			
	Codice: 24			
	Classificazione NOSE-P: fabbricazione di prodotti chimici organici			
	(industria chimica)			
	Codice: 105.09			
Gestore	Stefano Locatelli			
	Via delle industrie 9 24040 FILAGO (BG)			
	Recapiti telefonici 3287345240			
	e-mail stefano.locatelli@synthomer.com			
Referente IPPC	Mirko Mapelli			
	Via delle industrie 9 24040 FILAGO (BG)			
	Recapiti telefonici 035.4651617			
	e-mail mirko.mapelli@synthomer.com			
Sistema di gestione	ISO14001			
ambientale	-EMAS			

4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA PRESENTATA DAL GESTORE

L'installazione produce lattici di gomma utilizzati nella produzione di guanti in lattice, carta, tappeti, moquette, tessuto non tessuto, articoli in gomma, nastri adesivi.

Il processo si basa sulla reazione chimica di polimerizzazione in emulsione acquosa di materie prime (monomeri), con l'ausilio di catalizzatori. Le principali materie prime (butadiene, acrilonitrile, stirene,



SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

acido acrilico, metacrilico e butilacrilato) sono stoccate in serbatoi provvisti di sistemi di abbattimento degli sfiati, o, nel caso del butadiene, in serbatoi speciali tumulati muniti di doppia valvola di sicurezza.

A reazione terminata, il lattice è sottoposto a degasaggio per eliminare le tracce residue di monomeri e ad un'operazione di finitura con aggiunta di additivi; quindi viene filtrato e stoccato in serbatoi.

L'impianto è dotato di un sistema di "blow-down" cioè di serbatoi atti a raccogliere e contenere emissioni accidentali di monomeri dalle valvole di sicurezza (SV) installate sui reattori di polimerizzazione e sui serbatoi di miscelazione.

I gas di processo, che contengono butadiene, acrilonitrile, stirene e butilacrilato sono aspirati dai vari punti dell'impianto a mezzo di ventilatori antiscintilla e dopo opportune separazioni di fase, attraversano alcuni sistemi di sicurezza costituiti da un serbatoio di gorgogliamento in acqua e da un rompifiamma e vengono inviati in una camera di post-combustione fissa denominata TAREX 2. L'emissione corrispondente a tale impianto è controllata in continuo da un sistema SME basato su analizzatori di carbonio organico totale (FID), NOx, CO.

Il Gestore propone la modifica impiantistica dell'impianto di abbattimento a presidio dell'emissione E127, con obiettivo di conseguirne un efficientamento energetico per l'installazione.

4.1 Premessa

L'impianto di abbattimento è costituito da una camera di combustione adiabatica (Tarex 2), da un generatore di calore da 5300 kW e da un'unità DeNOx finale con catalizzatore SCR.

Attualmente la temperatura ottimale di lavoro del catalizzatore SCR per i fumi in entrata (T > circa 200°C) viene mantenuta grazie all'utilizzo del bruciatore da 5300 kW a servizio del generatore di vapore di stabilimento, bruciatore che deve quindi rimanere acceso per la funzione "secondaria" di preriscaldamento anche quando il processo produttivo non richiede importanti quantità di vapore.

L'installazione di un piccolo bruciatore sul DeNOx consentirebbe un notevole risparmio energetico, in quanto il bruciatore principale verrebbe impiegato solo nelle fasi produttive che richiedono grandi volumi di vapore.

Il nuovo bruciatore costituirebbe semplicemente un sistema di preriscaldamento dei fumi, senza intervenire nel processo di abbattimento del DeNOx.

4.2 Caratteristiche della modifica

La modifica proposta consiste nell'installazione di un nuovo bruciatore a metano a servizio del sistema di abbattimento installato sul punto di emissione E127.

I gas aspirati dalle autoclavi di degasaggio, al termine della reazione di produzione del lattice, sono inviati al sistema di abbattimento e successivamente convogliati al punto di emissione E127, soggetto ai limiti stabiliti dall'AIA vigente (*parametri/inquinanti COV*, *NO*_X, *ACN*, *NH*₃, *CO*) ed attualmente in fase di Riesame parziale con il procedimento in istruttoria 483/10470 di adeguamento alle-BAT CWW.

Si intende installare un nuovo bruciatore a metano da 300 kW (dedicato) tra il combustore Tarex 2 e il letto catalitico dell'SCR, al fine di garantire le corrette temperature di lavoro di quest'ultimo (T > circa 200°C per i fumi in entrata).


Attualmente la corretta temperatura dei fumi viene mantenuta grazie all'utilizzo del bruciatore da 5300 kW a servizio del generatore di vapore di stabilimento, bruciatore che deve quindi rimanere acceso per



SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

la funzione "secondaria" di preriscaldamento anche quando il processo produttivo non richiede importanti quantità di vapore.

I fumi in uscita dal Tarex 2 vengono convogliati, mediante tubazione da 400 mm, all'SCR, dove subiscono l'abbattimento degli NO_X prima di essere rilasciati in atmosfera.






Figura 2. Schema a blocchi

L'impianto opera secondo i parametri di funzionamento pressione, temperatura e portata come di seguito descritto:

Nel tratto di tubazione compresa tra l'uscita del Tarex 2 e l'ingresso al letto catalitico dell'SCR la pressione di lavoro è impostata a $+10 \text{ mmH}_2\text{O}$; il ventilatore a valle, dotato di inverter, lavora per mantenere questo set di pressione. La pressione può comunque variare tra un minimo di $-100 \text{ mmH}_2\text{O}$ ed un massimo di $+80 \text{ mmH}_2\text{O}$. Al di sotto e al di sopra di questi valori l'impianto va in blocco.

Nel tratto di tubazione compresa tra l'uscita del letto catalitico dell'SCR e l'ingresso nel ventilatore la pressione non può raggiungere valori inferiori a -140 mmH₂O.

La temperatura minima dei fumi in ingresso all'SCR è di 180°C, questo valore si ha al minimo tecnico della caldaia, quando non vi è richiesta di vapore. Alla massima produzione di vapore la temperatura



SYNTHOMER srl - FILAGO (BG)

dei fumi si assesta intorno a 320°C (misurata a camino). Quando la caldaia lavora ai bassi regimi (basse temperature e basse portate dei fumi), la performance dell'SCR si riduce.

Le portate dell'impianto sono molto variabili in funzione dello stato del processo a monte, valori tipici si aggirano tra i $1.800~\text{Nm}^3/\text{h}$ e i $7.000~\text{Nm}^3/\text{h}$.

Figura 3. Scheda C

SCHEDA C - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE DA AUTORIZZARE

C.1 Sintesi degli interventi di adeguamento per l'installazione oggetto di riesame Indicare se l'installazione da autorizzare:

- □ Coincide con l'assetto attuale → non compilare la scheda C
 - ☑ Nuovo assetto → compilare tutte le sezioni seguenti

Riportare sinteticamente le tecniche proposte

n.	Nuova tecnica proposta	Sigla	Fase/Unità	Inizio lavori	Fine lavori	Linea d'impatto	Note
Progressivo	Nome o descrizione sintetica della nuova tecnica o dell'intervento proposto	Sigla identificativa della tecnica / dell'intervento	Indicare fasi e/o unità coinvolte	Data 1	Data 1	Indicare una o più voci tra quelle elencate nella successiva tabella (temi ambientali)	-
1	Nuovo bruciatore dedicato a unità DeNOx	Tecnica l	4 Degasaggio e trattamento condense	01/08/2021	31/08/2021	Consumo energetico	Resta invariato alla capacità produttiva, il risparmio energetico si riscontra in condizioni di esercizio ordinario (vds. All. C.6)

-	Jata conc	lusione di	tutti	gh int	ervent	1.	

¹ Le date richieste sono quelle previste per dare inizio e conclusione ai lavori. In alternativa è possibile indicare il periodo che si prevede intercorrerà dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all'inizio e al fine lavori. E' raccomandato chiarire tali tempistiche allegando apposito cronoprogramma. Comunque, se gli interventi determinano benefici ambientali (vedi sezione C.5), dovrà essere giustificata con apposita relazione l'estensione di tale periodo.



C.3 Consumi ed emissioni	
Aspetti ambientali	Descrizione delle variazioni
Consumo di materie prime	
Consumo di risorse idriche	
Produzione di energia	
Consumo di energia	riduzione dei consumi di metano di circa 50.000 Nm³/anno
Combustibili utilizzati	
Emissioni in aria di tipo convogliato	
Emissioni in aria di tipo non convogliato	
Searichi idrici	
Emissioni in acqua	
Emissioni in acqua: presenza di sostanze pericolose	
Produzione di rifiuti	
Aree di stoccaggio	
Odori	
Rumore	
Impatto visivo	
Altre tipologie di inquinamento	

4.3 Aspetti ambientali

Il Gestore non individua modifiche dei parametri autorizzati per il punto di emissione E127 (inquinanti, portata, limiti di emissione).

Le reti di approvvigionamento e distribuzione idrica e le reti fognarie, i sistemi di trattamento, i punti di emissione in atmosfera e gli scarichi liquidi non subiranno modifiche a seguito dell'installazione del nuovo bruciatore.

Con riferimento al funzionamento ordinario dell'installazione, la modifica comporta invece un risparmio energetico, in quanto il bruciatore principale - che attualmente rimane sempre acceso - verrebbe impiegato solo nelle fasi produttive che richiedono vapore, mentre il nuovo bruciatore costituirebbe il sistema di preriscaldamento dei fumi, senza peraltro intervenire nel processo di abbattimento del DeNOx.

In base alle stime effettuate è possibile ipotizzare un risparmio energetico (consumo di gas metano) di almeno 50.000 Nm³/anno.

Relativamente alla prevenzione incendi, si specifica ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011, il nuovo bruciatore rientra fra le "attività 74 - categoria a" (tra 116 e 350 kW) e quindi:

- Non richiede parere di conformità antincendio (esame progetto);
- prevede la SCIA art. 4 prima dell'entrata in esercizio.



4.4 Proposta di monitoraggio del Gestore

Non è stata proposto un monitoraggio aggiuntivo da parte del gestore.

4.5 Cronoprogramma

Il relativo cronoprogramma non è stato incluso nella documentazione di domanda per la modifica di AIA, il gestore ha comunque riportato le date di inizio e fine lavori in scheda C quadro.1

5. OSSERVAZIONI E CRITICITA' RILEVATE

Non si rilevano criticità nella proposta di modifica del gestore.

6. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale https://va.minambiente.it/it-IT non sono presenti osservazioni del pubblico.

7. CONCLUSIONI

In conclusione,

- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;

l'ambiente e un risparmio energetico significativo del combustibile metano.

- considerato che le dichiarazioni rese dal gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- visti i contenuti dei capitoli 4 e 5 della presente Relazione Istruttoria, si ritiene che, quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa esprima sufficienti elementi per motivare la richiesta di modifica non sostanziale effettuata dal Gestore. **Il Gruppo Istruttore ritiene la modifica proposta accoglibile e non sostanziale** in quanto comporta variazioni migliorative per